

Giovanni Minnucci

L'elezione dell'abate nella *Regola* di san Benedetto da Norcia (cap. LXIV) e la legislazione novellare giustiniana: una possibile connessione?*

The election of the abbot in the Rule of saint Benedict of Norcia (chapter LXIV) and Justinian's Novels: a possible connection?

SOMMARIO: 1. La singolare genesi di una piccola, ma forse significativa, indagine - 2. La legislazione giustiniana e il cap. LXIV della *Regola* di san Benedetto sulle procedure di elezione dell'abate - 3. L'opinione del giurista umanista Antoine Le Conte e un'ipotesi conclusiva.

ABSTRACT: Chapter LXIV of the *Rule* of st. Benedict stresses that the abbot should be elected unanimously or, if not possible, by a minority (*sanior pars*) of the monastic community rather than by a numerical majority. This study aims to demonstrate that this electoral procedure may derive from a 546 Justinian *Novella*. This is confirmed by a comparative reading of the texts and of the opinion on this point expressed in the modern age by the humanist jurist Antoine Le Conte (*Contius*). This allows us to affirm that the *Rule* could have been issued by Benedict after 546.

KEYWORDS: *Rule* of st. Benedict, Benedictine History, Benedictine Monasticism, Corpus iuris civilis, Justinian's *Novels*, Antoine Le Conte (*Contius*).

* Il saggio è stato sottoposto a valutazione da parte della redazione.

1. *La singolare genesi di una piccola, ma forse significativa, indagine*¹

Le strade della ricerca storica – e non sembri un'affermazione del tutto ovvia – sono talvolta imperscrutabili. Coinvolto, con grande generosità, dai colleghi dell'Università di Milano Grado Giovanni Merlo e Marina Benedetti, in un progetto di edizione, traduzione e studio di alcune carte relative ai processi per stregoneria celebrati alla fine del 1495 a Rifreddo, in area saluzzese, nella odierna provincia di Cuneo², mi sono imbattuto in una dichiarazione testimoniale che a me è parsa particolarmente interessante. In esito alla circostanziata domanda dell'Inquisitore che chiedeva chiarimenti circa la fonte della *notitia criminis* in relazione ai reati di stregoneria, eresia e apostasia ascritti a una donna di Gamba-sca, Caterina Bonivarda, il testimone – un teste piuttosto qualificato perché era il Gastaldo del Monastero delle monache cistercensi di Rifreddo – come risulta dal verbale rogato dal notaio, così rispondeva: «Interrogatus a quibus personis eam audivit vociferari, respondit quod *a maiori et saniori parte dicti loci*». E non sarà del tutto azzardato pensare che, proprio in ragione della sua funzione, ma soprattutto dei suoi legami con un monastero femminile benedettino, il Gastaldo abbia utilizzato questa formula.

Si tratta, infatti, di un'espressione – la *maior et sanior pars* – in parte derivante da alcuni concetti presenti nel cap. LXIV della Regola di san Benedetto, che è alla base delle riflessioni iniziali intorno al «principio maggioritario»: un tema che si è sviluppato in età medievale, soprattutto nell'ambito del diritto canonico, per le finalità specialmente relative all'elezione degli organi di governo e alle loro decisioni, e che risulta, pertanto, nella sua particolarità, piuttosto efficace in relazione all'oggetto per il quale viene usata: una formula che, nel caso di specie, attesterebbe la fondatezza delle accuse, perché la pubblica voce e la corrispondente fama circa l'appartenenza (*manifeste*) dell'imputata alla setta delle *masche*, provengono da persone che, non solo per la numerosità, ma anche per la loro affidabilità e, molto probabilmente, per il loro *status* personale, sono da considerare assolutamente fededegne³.

¹ Alla cara memoria di Mons. don Giuseppe Capone (1922-2009), Rettore del Seminario vescovile di Alatri, amico carissimo, cultore delle patrie memorie, e indagatore appassionato della storia della chiesa alatrese.

² La ricerca è ancora in corso, e dovrebbe essere auspicabilmente data alle stampe nei prossimi mesi.

³ Cfr., sul punto, A. Bettoni, *Fides e processo inquisitorio (secoli XIV-XVI)*, in *Valeurs et systèmes de valeurs (Moyen Âge et Temps modernes)*, sous la direction de P. Boucheron, L. Gaffuri, J. Ph. Genet, Paris, Publications de la Sorbonne, 2016, pp.265-297; cfr., in particolare, la bibliografia indicata a n. 81.

Ci si chiederà, dunque, qual è la connessione col tema che abbiamo deciso di trattare in questa sede. Quella espressione – *maior et sanior pars* – ha richiamato alla mente risalenti letture, fra le quali primeggiano, senza ombra di dubbio, i contributi fondamentali di Edoardo Ruffini⁴, un grande e riconosciuto Maestro degli studi storico-giuridici, il quale ne aveva rilevato l'origine, in relazione alla *sanioritas*, nella storia dei primi secoli della Chiesa, ampiamente sottolineandola nel suo lavoro giovanile dal titolo *Il principio maggioritario. Profilo storico* (Torino 1927), successivamente ripubblicato, con un bel *Saggio* di Severino Caprioli, per i tipi dell'editore Adelphi, nel 1976: un testo nel quale, dopo aver affermato come le prime scaturigini di quel principio risalissero all'epoca di Papa Leone Magno (446), e come fossero relative all'elezione del vescovo che, nel caso di più candidati, doveva essere prescelto *studiis et meritis*, affermava che «la Regola di san Benedetto dice ancora di più: abate sia colui, che tutta la congregazione concorde, o una parte anche piccola di essa, ma di consiglio più sano, avrà eletto. I voti non devono quindi essere contati, quando l'ideale dell'unanimità è irraggiungibile, bensì pesati»⁵.

Il tema, però, era già stato affrontato dall'A., un paio d'anni prima, allorché dedicava il suo lavoro all'ambito, più specifico, della storia del diritto canonico⁶:

Il principio della *sanioritas*, pur non avendo assunto il carattere di principio giuridico che sul finire del sec. XII, tuttavia più di una volta compare nelle fonti dei secoli anteriori, quando le elezioni canoniche ancora erano regolate dal sistema dell'unanimità. E, più precisamente, compare, appunto associato alla maggior parte delle rare eccezioni a tale prevalente sistema. Il documento più antico risale forse al 446, ed è una lettera di Leone I al vescovo Anastasio di Tessalonica... Ma il c. 64 della Regola di san Benedetto diceva ancora di più: 'In Abbatis ordinatione illa semper consideratur ratio. Ut hic constituatur, quem sibi omnis concurs congregatio secundum timorem Dei, sive etiam pars congregationis (quamvis parva) sanioris consilio elegerit. Vitae autem merito et sapientiae doctrina eligatur qui ordinandus est, etiam si ultimus fuerit in ordine Congregationis. Quod si etiam omnis Congregatio vitiis suis (quod quidem absit) consentientem personam pari consilio elegerit et vita ipsa aliquatenus in notitiam episcopi, ad cuius diocesim pertinet locus ipse, vel

⁴ Si vedano, su di lui e su questo tema, G. De Angelis, *Edoardo Ruffini storico del Medioevo*, in *Lezioni per Edoardo Ruffini*, Perugia 2014, pp. 9-25; F. Treggiari, *La «ripugnanza per il bel gesto»: il rifiuto e la solitudine di Edoardo Ruffini*, in «Rivista di Storia dell'Università di Torino», X/2 (2021), pp. 85-98. Un profilo aggiornato dello studioso si legge in F. Treggiari, *Ruffini Avondo Edoardo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 89, Roma 2017, pp. 115-118.

⁵ E. Ruffini, *Il principio maggioritario. Profilo storico*, Milano 1976, p. 27.

⁶ Id., *Il principio maggioritario nella storia del Diritto canonico*, in «Archivio giuridico», 93 (1925), pp. 15-67, rist. in *La ragione dei più. Ricerche sulla storia del principio maggioritario*, Bologna, Il Mulino, 1977, pp. 43-82; in part. pp. 66-69.

Abbatibus, aut christianis vicinis claruerint, prohibeant pravorum praevalere consensum, et domui Dei dignum constituent dispensatorem’.

E il Ruffini così proseguiva:

... qui è fatto un passo oltre, affermando che colui il quale eccelle ‘vitae... merito et sapientiae doctrina’, deve essere stato necessariamente eletto ‘saniori consilio’ dalla migliore ‘pars congregationis... quamvis parva’. Le qualità dell’eletto riflettono le qualità degli elettori; e siccome di questa proposizione è anche vero l’inverso, così da allora in poi la *sanioritas* di una parte degli elettori sarà considerata senz’altro la migliore garanzia che il suo candidato sia moralmente il più degno. La regola di san Benedetto spingeva questo sistema sino all’estrema conseguenza non più toccata di poi, di permettere ai superiori gerarchici incaricati di convalidare l’elezione di non tener conto del voto anche unanime della congregazione, se ispirato da cattivi sentimenti...

La formula della *sanior pars* o, meglio, il significato che vi è racchiuso, risalirebbe dunque al testo della regola del Padre del monachesimo occidentale e, in ispecie, al cap. LXIV⁷, espressamente dedicato all’elezione dell’abate che qui sembra opportuno riprodurre integralmente⁸:

LXIV – De ordinando abbate

In abbatis ordinatione illa semper consideretur ratio *ut hic constituatur quem sive omnis concors congregatio secundum timorem Dei, sive etiam pars quamvis parva congregationis saniore consilio elegerit. Vitae autem merito et sapientiae doctrina eligatur qui ordinandus est, etiam si ultimus fuerit in ordine congregationis.* Quod si etiam omnis congregatio vitii suis -- quod quidem absit -- consentientem personam pari consilio elegerit, et vitia ipsa aliquatenus in notitia episcopi ad cuius dioecesim pertinet locus ipse vel ad abbates aut christianos vicinos claruerint, prohibeant pravorum praevalere consensum, sed domui Dei dignum constituent dispensatorem, scientes pro hoc se recepturos mercedem bonam, si illud caste et zelo Dei faciant, sicut e diverso peccatum si neglegant. Ordinatus autem abbas cogitet semper quale onus suscepit et cui redditurus est rationem vilicationis suae, sciatque sibi oportere prodesse magis quam praeesse. Oportet ergo eum esse doctum lege divina, ut sciat et sit unde proferat nova et vetera, castum, sobrium, misericordem, et semper superexaltet misericordiam iudicio, ut idem ipse consequatur.

⁷ Sul cap. LXIV si è soffermato, molto autorevolmente ed ampiamente, anche P. Grossi, *Unanimitas. Alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico*, in Id., *Scritti canonistici*, a cura di C. Fantappiè, Milano 2013, pp. 7-114; in part. pp. 106-110, al quale rinvio anche per la letteratura sul tema. Un cenno al contenuto del cap. LXIV della *Regola* lo si legge anche in A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all’età contemporanea*, 2. ed., Bologna 2016, p. 34.

⁸ Utilizzo, qui e più avanti, il carattere corsivo per evidenziare i passaggi che, a mio parere, risultano piuttosto significativi per le finalità di questo scritto.

Pur non essendo uno specialista della storia del monachesimo benedettino⁹, ma essendo stato coinvolto di recente nel Comitato scientifico della *Via Benedicti* – un’Associazione assai meritevole che, nella mia Terra di origine, promuove, e da molti anni, il Cammino e le iniziative culturali legate al Compatrono d’Europa, una Terra che conserva, nel territorio di Alatri, la splendida Badia di san Sebastiano, peraltro sede dell’Associazione medesima¹⁰ – ho ritenuto opportuno tentare qualche approfondimento ulteriore¹¹; mi è parso necessario, ma solo del tutto intuitivamente, gettare uno sguardo alla legislazione giustiniana che è sostanzialmente coeva alla fondazione del monastero di Montecassino e alla redazione da parte di Benedetto della sua *Regola*.

2. La legislazione giustiniana e il cap. LXIV della *Regola* di san Benedetto sulle procedure di elezione dell’abate

I numerosi studi dedicati al grande legislatore bizantino attestano che l’Imperatore – associato al trono dallo zio Giustino il 1° aprile del 527 – per restare poi da solo, con la morte di quest’ultimo, avvenuta quattro mesi dopo, dette vita ad un programma politico teso a una riorganizzazione complessiva dell’Impero finalizzata a dare maggiore certezza al diritto attraverso una vera e propria codificazione (nel senso antico del termine); ad una restaurazione armata dell’Impero finalizzata alla sconfitta dei regni barbarici e ad una riunificazione

⁹ Ho fatto ricorso al sito *Ora, Lege et Labora* (<https://www.ora-et-labora.net/index.html>) e ai numerosi testi che il medesimo mette a disposizione del lettore (<https://www.ora-et-labora.net/elencoopere.html>).

¹⁰ Sulla sua storia all’epoca di san Benedetto e di san Servando, che ne fu l’abate, e che ospitò il Padre del monachesimo occidentale lungo il cammino che lo condusse da Subiaco a Montecassino, si veda il sempre valido contributo di C. Scaccia-Scarafoni, *Memorie storiche della badia di S. Sebastiano nel territorio alatrino*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 39 (1916), pp. 5-52; si veda, inoltre, G. Capone, *Santa Maria Maggiore. Storia di una chiesa e della vita religiosa di Alatri. Dal protocenobio della Regula Magistri al secolo XIV*, Alatri 1990 e, da ultimo, E. Fentress, *Walls and memory: the Abbey of san Sebastiano at Alatri (Lazio): from late Roman monastery to Renaissance villa and beyond*. *Disciplina monastica*; 2, Turnhout 2005, pp. 33-69. Ulteriori notizie sulla storia religiosa del territorio nell’epoca in esame si leggono in F. Carcione, *Costanzo di Aquino e la genesi di Montecassino nei Dialogi gregoriani: alcuni chiarimenti*, in «Theologica Leoniana», 11 (2022), pp. 79-106; ivi utilissimi riferimenti bibliografici.

¹¹ In tal modo ho inteso dare un iniziale seguito all’invito, formulato dall’abate primate della Confederazione benedettina, dom Jeremias Schröder OSB, lo scorso 11 febbraio 2026, nel corso di un incontro con l’Associazione «Via Benedicti»: un incontro al quale, mio malgrado, non sono potuto intervenire, ma durante il quale lo stesso abate aveva sollecitato, fra gli altri, l’approfondimento del tema delle origini dell’esperienza monastica benedettina in relazione alle azioni intraprese dall’Imperatore Giustiniano.

forzata del cristianesimo sotto il profilo dottrinale¹². Non è questa la sede nella quale affrontare i complessi rapporti fra Giustiniano e il papato romano¹³, mentre è noto il fatto che, fra il 529 e il 534, l'Imperatore dà vita a quello che noi conosciamo con il nome di *Corpus iuris civilis* (*Codex, Digesta, Institutiones e Codex repetitae praelectionis*), successivamente integrato grazie a una continua attività legislativa caratterizzata dalla promulgazione di *novellae constitutiones*, soprattutto fra il 535 e il 540, ma che proseguirà fin quasi alla morte avvenuta nel 565¹⁴.

Circa il nostro tema sappiamo che prima della Regola di san Benedetto non poche erano le regole monastiche. La cosiddetta *Regula Magistri* che, a parere della critica, potrebbe essere stata la primitiva regola di san Benedetto¹⁵, o un testo al quale egli si sarebbe almeno in parte ispirato, prevedeva la designazione dell'abate da parte del predecessore¹⁶. Non così nella Costituzione giustiniana del 530, racchiusa sotto il titolo «De episcopis et clericis et... asceteriis et monachis...» (*Cod.* 1.3.46), che esclude, espressamente, la successione, prevedendo invece – e tutto ciò viene ritenuto auspicabile – l'elezione unanime o, quanto meno, quella da parte della maggioranza numerica della comunità, rimanendo ovviamente indiscutibili, quali caratteristiche dell'*eligendus*, una vita irreprensibile, l'assoluta onestà dei costumi e la costante devozione¹⁷:

Sacris legibus nostris et hanc addendam esse nobis visum est, quae ex virtute, non ex temporis ordine pias praefecturas concedit, ut in venerabilibus monasteriis vel asceteriis nequaquam defuncto abbate vel abbatissa sequens vel secunda succedant (conscii enim sumus naturam neque omnes pariter bonos neque omnes aequaliter malos facere) sed quem et vita integra et honesti mores et adsidua devotio [commendent] et totum reliquorum monachorum corpus vel maior eorum pars ad hoc

¹² E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, I, *L'Alto Medioevo*, Roma 1995, p. 100.

¹³ Rinvio al dettagliato contributo di V. Sibilio, *Giustiniano e i Papi del suo tempo. Tra teologia e politica*, in «Teresianum», 56/2 (2005), pp. 469-497.

¹⁴ E. Cortese, *Il diritto nella storia* cit., pp. 99-123.

¹⁵ Odo J. Zimmermann O.S.B., *La Regula Magistri; la primitiva Regola di san Benedetto*, Estratto e tradotto da «*American Benedictine Review*», 1/1 (1950) s.n.p.; <https://www.ora-et-labora.net/regulamagistrizimmermann.html> G. Penco, *San Benedetto può essere autore anche della Regula Magistri?*, in «Benedictina», 34/2 (1987), pp. 521-528. <https://www.ora-et-labora.net/regulamagistripenco.html> L'ipotesi che Servando sia stato l'autore della *Regula Magistri* e che Benedetto ne abbia avuto conoscenza allorché si era fermato presso la Badia di san Sebastiano, nel territorio di Alatri, presumibilmente nel 529, è stata formulata da G. Capone, *Santa Maria Maggiore. Storia di una chiesa e della vita religiosa di Alatri*, cit. Ne discute anche E. Fentress, *Walls and memory* cit., pp. 38-39; ivi riferimenti bibliografici.

¹⁶ *Regula ad monachos*, PL 88, cap. XCIV, col. 1051. <https://ora-et-labora.net/regulamagistricap94it.html>

¹⁷ *Corpus iuris civilis*, II, *Codex Justinianus*, ed. P. Krueger, Berlin 1954, p. 33.

idoneum putaverit et propositis sanctis evangeliiis elegerit, eum ad praefecturam vocari.

Ma sono le norme emanate successivamente che a me paiono particolarmente significative. La letteratura specialistica, infatti, ha ampiamente dimostrato che la legislazione novellare giustiniana è stata trasmessa nella parte occidentale dell'Impero¹⁸. Sono anni complessi, caratterizzati dalla guerra greco-gotica. E la legislazione imperiale giunge quasi sicuramente, in Italia, attraverso i testi epitomati, come è testimoniato, ad esempio, dalla cosiddetta *Epitome Iuliani*¹⁹.

Ebbene, proprio il testo normativo giustiniano promulgato nel 546 – contraddistinto come *Const. 115* nell'*Epitome Iuliani*²⁰, un testo che non presenta sostanziali differenze con la *Novella 123.34*²¹ – attesta a mio parere che la regola benedettina, in relazione all'elezione dell'abate, ha tratto molto probabilmente ispirazione dalla legislazione imperiale. La comparazione fra i testi predisposta

¹⁸ Cfr. L. Loschiavo, *Le leggi di Giustiniano in Italia prima e dopo la guerra gotica*, in H. Dey, F. Oppedisano (cur.), *Justinian's Legacy. The Last War of Roman Italy – L'eredità di Giustiniano. L'ultima guerra dell'Italia romana*, Roma 2024, p. 233 che sottolinea come fra il 535 e il 540 (quando viene presa Ravenna), vengono emanate oltre cento *Novellae constitutiones*, delle quali, alcune, sono certamente inviate in Italia. Fra di esse non vi è, ovviamente, perché di epoca successiva, quella che qui ci interessa. Ma non sarebbe erroneo presumere che anch'essa fosse stata inviata nella Penisola. Ringrazio l'amico e collega Luca Loschiavo per avermi fatto dono di una copia del suo contributo.

¹⁹ Ivi, p. 244.

²⁰ *Iuliani Epitome latina Novellarum Iustiniani*, instruxit G. Haenel, Osnabruck 1965, *Const. CXV. CCCCLXXX De monachis et monastriis, et monasteriis*, pp. 159-160: «Restat, ut de monachis dicamus. Igitur sancimus, ut abbas siue archimandrita singulis monasteriis praeponatur, non secundum gradus monachorum, sed quem cuncti monachi uel melioris opinionis constituti elegerint, propositis sanctis euangeliis dicentes, quod non propter amicitiam uel gratiam, sed scientes eum fidei rectae, et uitae castae, et administratione dignum, et potentem monachorum disciplinam et omnem monasterii statum utiliter custodire, eum elegerunt. Et si sic electus fuerit, modis omnibus confirmetur ab episcopo, cui monasterium subiectum est. Quae autem de monasteriis monachorum diximus, eadem teneant et in monasteriis uel asceteriis mulierum».

²¹ *Novella 123.34 (Auth. 134 = Coll. IX.15)* – (anno 546): «Iubemus igitur abbatem aut archimandritam in unoquoque monasterio ordinari non omnino secundum gradum monachorum, sed omnes monachi melioris opinionis existentes eligant, propositis sanctis euangeliis dicentes, quia neque propter amicitiam aut aliam quamlibet gratiam, sed scientes eum et fide rectum et vita castum et gubernatione dignum et qui possit monachorum disciplinam et omnem monasterii statum utiliter custodire eum elegerunt; sanctissimum autem episcopum, sub quo monasterium constitutum est, eum qui ita electus est omnibus modis abbatem ordinare. Haec autem omnia quae a nobis disposita sunt propter ordinationem abbatum valere praecipimus et in venerabilibus feminarum monasteriis et asceteriis». (*Corpus iuris civilis*, III, *Novellae*, ed. R. Schoell - G. Kroll, Berlin 1963, p. 618).

qui sotto – pur non presentando sotto il profilo filologico simiglianze verbali – attesta una identica volontà legislativa: la possibilità, cioè, che l’abate sia scelto all’unanimità o – e l’imprestito è dalle riflessioni ruffiniane – dalla *sanior pars* (*sanior consilio elegerit* scrive san Benedetto; *melioris opinionis constituti/existentes elegerint/eligant*, recita il testo giustiniano):

<p>LXIV – De ordinando abbate²²</p> <p>«In abbatis ordinatione illa semper consideretur ratio ut hic constituatur quem sive omnis concors congregatio secundum timorem Dei, sive etiam pars quamvis parva congregationis saniore consilio elegerit. Vitae autem merito et sapientiae doctrina eligatur qui ordinandus est, etiam si ultimus fuerit in ordine congregationis...».</p>	<p><i>Iuliani Epitome latina Novellarum Iustiniani</i>, instruxit G. Haenel, Osnabruck 1965, <i>Const. CXV. CCCCLXXX</i>²³</p> <p>«Restat, ut de monachis dicamus. Igitur sancimus, ut abbas siue archimandrita singulis monasteriis praeponatur, non secundum gradum monachorum, sed quem cuncti monachi uel melioris opinionis constituti elegerint...»</p>	<p>Novella 123.34 (<i>Auth. 134 = Coll. IX.15</i>)²⁴</p> <p>«Iubemus igitur abbatem aut archimandritam in unoquoque monasterio ordinari non omnino secundum gradum monachorum, sed omnes monachi melioris opinionis existentes eligant...»</p>
---	--	---

Pur confermando la necessità – e non poteva non essere che così – che nell’elezione dell’abate la scelta cada su un monaco di grande fede, dalla vita irreprensibile, da una capacità di governo in senso ampio, l’Imperatore prevede una disciplina elettiva diversa dalla costituzione del 530 nella quale aveva previsto l’elezione unanime o comunque da parte della maggioranza dei membri della comunità monastica. Nella *Novella epitomata*, infatti, si fa riferimento non solo all’unanimità, ma anche, e senza alcun rinvio al profilo numerico, ai *monachi melioris opinionis constituti* (mentre nell’*Authentica* si scrive *melioris opinionis existentes*) vale a dire a quella che, nel capitolo LXIV della Regola benedettina, era stata definita la *pars quamvis parva congregationis* che avrebbe provveduto all’elezione *sanior consilio*.

Una decisione che in entrambi i testi prevede il successivo intervento del vescovo diocesano. Per la regola di san Benedetto, e lo aveva già rilevato il

²² Per il testo completo cfr. *supra*, n. 8, nel testo.

²³ Per il testo completo cfr. *supra*, n. 20.

²⁴ Per il testo completo cfr. *supra*, n. 21.

Ruffini²⁵: «Siccome a una *sanior pars* come a qualsiasi *pars* in genere del corpo elettorale, non si poteva dare giuridico rilievo in pieno regime di unanimità, il principio secondo il quale si debba anzitutto badare alla qualità morale dell'eletto e alla bontà della deliberazione (e che appunto è il precedente storico e concettuale della dottrina della *sanioritas*), valse dapprima soltanto come guida al *superior* nel caso di elezioni contrastate da confermare». Una conferma prevista anche dalla legislazione novellare giustiniana: «...Et si sic electus fuerit, modis omnibus confirmetur ab episcopo, cui monasterium subiectum est...» recita il testo epitomato (*Const.* 115)²⁶, mentre la *Novella* 123.34 così dispone in maniera sostanzialmente identica: «sanctissimum autem episcopum, sub quo monasterium constitutum est, eum qui ita electus est omnibus modis abbatem ordinare»²⁷.

3. L'opinione del giurista umanista Antoine Le Conte, e un'ipotesi conclusiva

È molto probabile, pertanto, che san Benedetto avesse quanto meno avuto notizia di questa disposizione imperiale, e che pertanto abbia ritenuto opportuno adottare un dettato della *Regola*, relativamente all'elezione dell'abate, che si uniformasse alle decisioni di Giustiniano. Solo un'ipotesi che dovrà essere ulteriormente indagata e approfondita, ma che, in ogni caso, a me sembra sufficientemente fondata perché suffragata, peraltro, da un'annotazione del giurista umanista Antoine Le Conte (*Contius*) il quale, nel sottolineare il medesimo intento legislativo di Giustiniano e di san Benedetto circa l'elezione dell'abate, in un'edizione del *Corpus iuris civilis*, riproducendo il testo del cap. 34 della *Novella* 123 (*Coll.* IX), vergava, premettendola, questa significativa espressione riassuntiva: «CAP. XXXIV. *Vt abbas non tam antiquitate, quam bona existimatione censendus sit et eligendus. Idem cautum extat in regula sancti Benedicti, c. 64. CONTIVS*»²⁸.

²⁵ E. Ruffini, *Il principio maggioritario nella storia del Diritto canonico*, in *La ragione dei più*, cit., pp. 68-69

²⁶ Cfr. *supra*, n. 20.

²⁷ Cfr. *supra*, n. 21.

²⁸ *Volumen Legum Paruum, quod vocant. In quo haec insunt: Tres posteriores Libri Codicis D. Iustiniani sacratissimi Principis, Authenticae seu Novellae Constitutiones eiusdem Principis...., Cum Commentariis Accursii: ac Contii, Dionysii Gothofredi, et aliorum quorundam iuris Antecessorum lucubrationibus, atque animaduersionibus. Quibus accessere Iacobi Cuiacii notae, observationes, et emendationes solemnes: necnon remissiones Petri Brossi, cuique volumini peculiare, ad calcem adiectae. Omnia nunc rectius, quam ante, renata, accuratissimeque repurgata.* Tomus quintus, Lvgdvni, Sumptibus Iacobi Cardon & Petri Cauellat. M.DCXXVII, col. 556. Sul Le Conte cfr. C. E. Demarsy, *Notice sur Antoine Le Conte Jurisconsulte Noyonnais*, Noyon 1861; J.-L. Ferrary, *A propos d'un texte de François Hotman. Les juristes humanistes et l'édition du 'Corpus iuris civilis'*, in *A Ennio Cortese, Scritti promossi da D. Maffei, e raccolti a cura di I. Birocchi – M. Caravale – E. Conte – U. Petronio*, II, Roma

Una novità che, forse, può contribuire a gettare un piccolissimo squarcio di luce sulla genesi della *Regola* di san Benedetto, sulla sua data di redazione che, essendo ancora oggetto di discussione, potrebbe essere individuata come *terminus non ante quem* nell'anno 546²⁹ e, non da ultimo, sulle origini del principio maggioritario splendidamente ricostruito dal Ruffini. Un tema, quello della *sanior pars* che, nel corso dei secoli, ha caratterizzato la riflessione sui sistemi elettorali: quei sistemi che, in qualche misura – spesso con la previsione di maggioranze qualificate e, pertanto, numericamente più ampie – hanno tentato di ricomprendere nella *maior pars* anche la parte migliore e più avveduta del corpo elettorale³⁰. Un tema che anche l'Imperatore Giustiniano e san Benedetto da Norcia, in relazione all'elezione degli abati, avevano affrontato, con identità di vedute, nei rispettivi testi legislativi.

2001, pp. 86-104; H.E. Troje, «*Crisis digestorum*». *Studien zur historia pandectarum*, Klostermann, Frankfurt a. M. 2011, pp. 88 ss.

²⁹ Per le date riguardanti san Benedetto rinvio A. De Vogüé, *Les dates de saint Benoît et de sa Règle d'après quelques travaux récents*, in «*Regulae Benedicti Studia*», 12 (1983), pp. 11-27 che, dopo aver esaminato e discusso le opinioni di altri studiosi, colloca la redazione della *Regola* verso la metà del VI secolo, fissando contestualmente la data della morte di Benedetto nel 550-560 circa. L'articolo si legge, in traduzione italiana, anche al seguente link <https://www.ora-et-labora.net/sanbenedettodate.html>

³⁰ Oltre ai testi di Edoardo Ruffini e di Paolo Grossi (*supra*, nt. 5-7), molto interessante appare, sul punto, la lettura di L. Einaudi, *Major et sanior pars, ossia della tolleranza e dell'adesione politica*, in «*Idea*», 1° gennaio 1945, in Id., *Il buongoverno. Saggi di economia e politica (1897-1954)*, Bari 1954, pp. 92-112. Un testo che, sebbene risalga, significativamente, al 1945, risulta, a mio modestissimo parere, di grande attualità.